

VIII Commissione Camera dei Deputati

Audizione 5/8/2024 – modifiche al Codice dei contratti pubblici-

Egregio Presidente,

La UIL reputa positivo il percorso di revisione del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 36/2023 in modo da poter chiarire e/o modificare alcuni aspetti applicativi dello stesso.

A tal fine segnala che l'art.11 del codice, relativo ai CCNL da applicare, risulta favorire diversi contenziosi in fase di aggiudicazione dell'appalto a causa di più e diverse modalità applicative.

In riferimento al principio di buona fede e tutela dell'affidamento espresso all'art.5, segnaliamo che nell'agosto 2023 il CNEL, tramite il Presidente Brunetta, ha dichiarato che il 97% delle lavoratrici e dei lavoratori interessati da processi d'appalto, sono coperti da CCNL stipulati e firmati da CGIL CISL e UIL dimostrando così l'ampia tutela dell'affidamento rispetto alle condizioni di lavoro, sia normative, retributive e soprattutto di salute e sicurezza dei lavoratori, segnaliamo inoltre che è necessario precisare, nell'articolo, il rispetto delle condizioni di solidarietà sancite dal codice civile agli articoli 1292 e 1676.

L'art. 37 è una nota dolente rappresentata dal ritardo del percorso di affidamento dell'appalto a causa della lenta qualificazione delle stazioni appaltanti che necessitano urgentemente di percorsi di formazione degli addetti ai lavori per l'utilizzo del nuovo sistema digitale che in parte semplifica la procedura burocratica.

All'art.57, è necessario stabilire e concordare la modalità applicativa della "clausola sociale" utile ad affrontare l'annoso nodo della stabilità occupazionale, peraltro uno dei principi cardine delle tre direttive europee del 2014. Sarebbe opportuno che la Stazione appaltante convochi un tavolo con l'impresa uscente, l'impresa subentrante e le OO.SS. più rappresentative sul piano nazionale per definire le soluzioni più idonee a garantire la stabilità occupazionale.

All'art.58 il nodo da sciogliere è il ricorso al subappalto senza limiti cosiddetto "a cascata" che purtroppo la normativa europea non ci consente di arginare in un'ottica di agevolazione alle PMI di partecipazione agli appalti, però

segnaliamo che nella procedura di suddivisione in lotti dell'appalto, la stazione appaltante può e deve svolgere un ruolo importante in tal senso, procedendo lei stessa alla suddivisione per categorie merceologiche dando così la possibilità anche alle PMI di partecipare e contestualmente arginare il subappalto a cascata.

Non Le sarà certo sfuggito che proprio nel ricorso indiscriminato al subappalto fuori controllo e senza possibilità di controlli efficaci da parte del RUP sulla corretta gestione dei lavori, sono stati registrati il maggior numero di incidenti mortali sul lavoro, anche molteplici, proprio per l'assenza di sistemi di sicurezza nei cantieri.

Per questo suggeriamo di affiancare, nella presentazione delle offerte, oltre ai documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, diventi causa di esclusione automatica dell'operatore economico.

Confidando nella sensibilità di vietare tassativamente il ribasso dei costi della manodopera e della sicurezza anche come contrasto al lavoro sommerso.

All'art.62, *dopo affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, è opportuno inserire sentiti almeno tre operatori economici*

All'art.120 c.2 punto c) dopo stazione appaltante aggiungere: e verificato dal RUP, che dovrà intervenire anche nel caso di variazione dei costi in corso d'opera.